

DG ✓

Roma, 5 GIU. 2015



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

IL SEGRETARIO GENERALE
Via del Collegio Romano 27 -
00186 Roma

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Al Direttore Generale Educazione e
Ricerca
SEDE

Prot. N. 6724 All.
01.07.02/1

OGGETTO: Trasmissione. Accordo quadro tra il MiBACT e CNR.

Prot. 1240
01.07.02/3
10/06/2015

- e.p.c. Al Capo Segreteria del Ministro
- Al Direttore Generale Musei
- Al Direttore Generale Archeologia
- Al Direttore Generale Arte e Architettura Contemporanee
e Periferie Urbane
- Al Direttore Generale Archivi
- Al Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali
- Al Direttore Generale Belle Arti e Paesaggio
- Al Presidente del Consiglio Superiore
per i Beni Culturali e Paesaggistici
LL.SS.
- Al Dirigente del Servizio I del Segretariato Generale
N.S.G.

Si trasmette l'accordo quadro tra il MiBACT e il CNR, firmato il 28 maggio 2015.

L'attuazione dell'accordo è a cura del Direttore Generale Educazione e Ricerca.

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Antonia PURECCHIA

mcb

Rep 12/2015



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ACCORDO QUADRO

tra

IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, nel seguito **MiBACT**, CF 80188210589, con sede in Roma, Via del Collegio Romano 27, rappresentato dal Segretario Generale Arch. Antonia Pasqua Recchia

e

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, nel seguito **CNR**, CF 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi NICOLAIS, di seguito le "Parti"

Premesso che

- il **MiBACT** assicura la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, garantisce la fruizione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi della cultura dello Stato e favorisce la conoscenza del patrimonio;
- nel **MiBACT** sono presenti Istituti centrali riconosciuti come Enti pubblici nazionali di ricerca e formazione, che svolgono attività finalizzate alla conoscenza, promozione della conoscenza, tutela, conservazione e restauro dei beni culturali;
- il **MiBACT**, attraverso i propri Istituti di ricerca e formazione, definisce norme metodologiche e tecniche per l'organizzazione e la programmazione delle attività di conservazione, nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro di beni culturali e provvede all'accertamento della compatibilità di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela dei beni culturali;
- il **MiBACT**, con il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante l'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ha istituito una specifica Direzione Generale "Educazione e Ricerca", che svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero;
- il **MiBACT** esercita, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la tutela dei Beni culturali e paesaggistici sulla base di un'adeguata attività conoscitiva;
- il **MiBACT** coordina l'Azione di Programmazione Congiunta (JPI) "Cultural Heritage and Global Change: a new Challenge for Europe" cui aderiscono 18 Paesi europei;
- il **MiBACT** può concludere accordi con Enti nazionali e territoriali al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per l'avanzamento scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

1



- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
 - svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
 - commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

Considerato che

- la collaborazione tra il CNR e il MiBACT può favorire importanti occasioni di confronto, elaborazione, realizzazione e approfondimento relativamente a tematiche di ricerca e innovazione di particolare rilievo nel settore del patrimonio culturale e del turismo;
- con la locuzione "patrimonio culturale" possono intendersi i beni culturali e paesaggistici, il patrimonio culturale immateriale definito dalla Convenzione UNESCO e le opere digitali;
- il MiBACT dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative congiunte di ricerca e innovazione nel settore della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e della sua promozione a fini turistici;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;



- il CNR e il MiBACT manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività comuni di ricerca a favore dell'innovazione tecnologica, culturale e sociale nel settore del patrimonio culturale e del turismo e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- Il CNR e il MiBACT manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di formazione, di divulgazione scientifica e coinvolgimento della società civile e del comparto produttivo delle imprese culturali e creative riguardanti le tematiche oggetto del presente Accordo.

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

ART. 2

Finalità


- a. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione, di dimostrazione e di formazione nel settore del patrimonio culturale e del turismo, a livello nazionale, europeo e internazionale.
- b. In particolare le Parti condividono il comune obiettivo di favorire l'avanzamento scientifico e il rafforzamento della ricerca negli ambiti oggetto del presente Accordo, in termini di capitale umano, di eccellenze e di capacità di produrre innovazione tecnologica, culturale e sociale, anche a favore del settore produttivo delle imprese culturali e creative e del turismo.
- c. Le Parti possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e l'utilizzo degli stessi nel più ampio contesto territoriale, sia nazionale sia internazionale.

ART. 3

Tipologia delle azioni programmatiche

La collaborazione tra MiBACT e CNR per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 si concretizza prioritariamente attraverso le seguenti tipologie di azioni:

1. Sviluppo di un sistema collaborativo strutturato e realmente efficace fra piano dei fabbisogni in materia di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e della sua promozione turistica e offerta di competenze, eccellenze, strutture e tecnologie innovative;
2. Coordinamento e partecipazione congiunta a iniziative, programmi e progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di aumentare l'attrazione e l'investimento dei fondi su cultura e turismo, incrementare l'eccellenza e favorire la competitività dell'Italia nel settore;
3. Sviluppo di interventi di formazione d'eccellenza a carattere multidisciplinare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, comprese le imprese;

 3 



4. Valorizzazione e facilitazione di collaborazioni fra pubblico e privato per garantire il trasferimento dei risultati delle ricerche al comparto produttivo e la loro immissione nel mercato al fine di generare una crescita economica sostenibile basata sulla cultura e creare nuovi posti di lavoro altamente qualificati nel comparto culturale e turistico;
5. Diffusione, valorizzazione e divulgazione dei contenuti culturali e delle conoscenze scientifico-tecnologiche al fine di potenziare la qualità dell'offerta turistica, favorire il coinvolgimento attivo della società civile e l'inclusione sociale e culturale.

ART. 4

Comitato d'indirizzo

- a. Viene istituito un Comitato d'Indirizzo, di seguito semplicemente "Comitato" con il compito di favorire, coordinare e monitorare l'attuazione delle azioni di cui all'art. 3 e il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.
- b. Il Comitato è composto dal Direttore generale Educazione e ricerca del MiBACT, che lo presiede e da sei membri, tre nominati dal Ministro MiBACT e tre nominati dal Presidente CNR.
- c. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal CNR.
- d. Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del MiBACT e del CNR, di consulenti o esperti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche da individuare o attivare.
- e. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
- f. Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei progetti, interventi e iniziative congiunte da sviluppare nell'ambito di Convenzioni Operative specifiche.
- g. I componenti del Comitato, i dipendenti del MiBACT e del CNR, i consulenti e gli esperti dei quali il Comitato eventualmente si avvarrà non percepiscono alcun compenso o indennità.

ART. 5

Convenzioni operative

- a. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni operative bilaterali.
- b. Le Convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
- c. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
- d. Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.
- e. La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.



ART. 6

Risorse

- a. Il presente Accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti e non possono derivare da questo maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.
- b. Il MiBACT e il CNR si impegnano a individuare le modalità per il reperimento e a definire l'ammontare delle risorse necessarie a garantire la loro partecipazione all'attuazione delle azioni congiunte inserite nelle Convenzioni operative di cui all'articolo 5.

ART. 7

Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs n.30/2005) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

1. ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
2. i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 8



Tutela dei dati personali

- a. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.
- b. I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 9

Durata

- a. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha una durata di sette anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

 5 



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b. Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 10

Foro Competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

ART. 11

Registrazione

Il presente Accordo Quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

ART. 12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Roma li, **28 MAG. 2015**

Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo

Il Segretario Generale
Arch. Antonia Pasqua Recchia

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente
Prof. Luigi Nicolais